

Scheda 22 – Appalti

Procedura di infrazione n. 1999/5352 – ai sensi **dell'articolo 228** del Trattato CE. "Concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella Causa C-260/04".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C - 260/04, ex art. 226 emessa in data 13 settembre 2007, con cui la Corte di Giustizia constatava che l'affidamento di 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche - senza il previo espletamento di una gara d'appalto – violava i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 43 e 49 TCE. La Commissione chiedeva pertanto che le concessioni predette venissero nuovamente affidate a mezzo di procedura concorsuale.

Le autorità italiane, in replica, hanno sottolineato che, prima di dar corso alle gare, era necessario procedere ad una ricognizione del "minimo garantito", rappresentato dalla parte fissa del compenso che i concessionari debbono corrispondere alla PA. A tal fine, le concessioni già assegnate erano state prorogate per stabilire l'entità definitiva del predetto "minimo garantito". La Repubblica Italiana ha inoltre affermato che la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di un bando di gara per l'attribuzione di concessioni, nuove avrebbe aperto il settore alla libera concorrenza, rendendo pertanto non necessaria la "riattribuzione" delle 329 concessioni iniziali.

La Commissione, di contro, ha ritenuto che l'attribuzione di concessioni nuove non costituisca una misura sufficiente ad attuare la sentenza della Corte e che, pur impegnandosi l'Italia a mettere in gara anche le concessioni originarie, in proposito non è stato adottato nemmeno un calendario delle operazioni. Al fine di dare esecuzione a detta sentenza sono state introdotte modifiche mediante l'art. 4/bis del decreto legge dell'8 aprile 2008 n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee".

Stato della Procedura

La Commissione, in data 7 aprile 2008, ha notificato all'Italia una lettera di messa in Mora ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

Comunicazioni

Il settore delle Comunicazioni contempla, allo stato attuale, 4 procedure di infrazione, delle quali tre attengono a presunte violazioni del diritto comunitario, mentre una (n. 2007/1126) riguarda un caso di mancata trasposizione nel diritto interno di direttiva comunitaria.

Le procedure in oggetto risultano instaurate in un arco di tempo compreso tra il 2004 ed il 2007 e si collocano, tutte, nella fase precontenziosa di cui all'art. 226 TCE.

Tra di esse, la n. 2006/2114 presenta un impatto finanziario, rappresentato dall'aumento delle spese per l'adeguamento di infrastrutture tecnologiche TLC.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2110 2005/2240 2004/4303	Violazione della direttiva Televisione senza frontiere	MM	No
Scheda 2 2007/1126	Mancata attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (modifica direttiva 2002/58/CE)	MM	No
Scheda 3 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	RIC C- 539/07	Si
Scheda 4 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	MM	No

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2007/2110; 2005/2240 e 2004/4303 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata conformità della normativa e della prassi italiane riguardanti inserimento e durata della pubblicità nei programmi televisivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione Europea lamenta la non conformità della normativa e prassi italiana con la Direttiva n. 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, concernente le attività televisive e trasposta nell'ordinamento italiano dal T.U. della Radiotelevisione D. Lgs n. 177/2005, dalla Delibera dell'AGCOM n. 538/01/CSP e dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni n. 581/93.

La Commissione rileva, fra l'altro, che: secondo l'art. 18 bis della Direttiva le televendite devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti, mentre in Italia essa è pari a circa tre minuti.; l'art. 11 della Direttiva prevede che la pubblicità sia inserita solo negli intervalli o nelle parti autonome dei programmi, laddove le norme italiane consentono inserzioni eccessive di spot nel corso di spettacoli e trasmissioni sportive; il numero di interruzioni pubblicitarie all'interno di films è superiore a quanto consentito dalla Direttiva (art. 11 paragrafo 3); il sistema sanzionatorio italiano (applicato in base all'art. 51 comma 2 del Testo Unico) in materia di pubblicità è inefficace.

Al riguardo, si evidenzia che le autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008 pubblicato sulla GU del 9 aprile 2008 n. 84 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – il cui articolo 8/decies introduce norme di superamento della procedura in questione.

Stato della Procedura

La presente procedura unifica le procedure 2004/4303, 2005/2240, e 2007/2110. L'11 dicembre 2007 la CE con lettera di Messa in Mora, ha sollecitato l'adozione del DDL “Gentiloni”, in rafforzamento del sistema sanzionatorio italiano nel settore televisivo. Con nota del 12 febbraio 2008 il Ministero delle Comunicazioni ha replicato che è stato modificato il Reg. 538/01/CSP, onde porre rimedio ad alcune delle contestazioni comunitarie, mentre, riguardo ad altre, è intervenuto il sopra menzionato Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008. Si è precisato, inoltre, di aver fatto richiesta di inserire un articolo, nella legge comunitaria 2008, già approvato dal Consiglio dei Ministri, per ciò che concerne i procedimenti sanzionatori.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2007/1126 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Ce. "Mancata attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (modifica direttiva 2002/58/CE)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, con lettera di Messa in Mora n. C(2007)5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2006/24/CE.

Ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva entro il 15 settembre 2007; dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva in questione mediante l'emanazione del D. Lgs. del 30 maggio 2008 n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2008 n 141.

L'articolo 6 del Decreto, rubricato disposizioni transitorie e finali, dispone che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Stato della Procedura

In data 29 novembre 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative osservazioni entro il 27 gennaio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non derivano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 ex art. 226 Trattato CE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana non abbia garantito la corretta applicazione delle direttiva 2002/22/CE relativa ai diritti degli utenti di reti e servizi di comunicazione elettronica. Essa stabilisce, in particolare, che gli Stati membri garantiscano la disponibilità, per le autorità incaricate dei servizi di soccorso, delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante sia da telefono fisso che da telefono cellulare. Nonostante il Ministero delle Comunicazioni abbia istituito il “Numero unico europeo di emergenza”, la Commissione rileva che il servizio informazioni sull'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo non è ancora disponibile per le autorità di soccorso italiane. Inoltre, la Commissione ha segnalato che da un recente incontro con i rappresentanti delle autorità italiane è emerso che il nuovo piano per il 112 in Italia è significativamente differente dal progetto originario, esprimendo perplessità a tal proposito. Nel luglio 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota la bozza del testo di un Accordo quadro sul Numero Unico di Emergenza (NUE) tra le Amministrazioni centrali coinvolte, volto a rendere operativo il servizio del NUE sull'intero territorio nazionale, entro il 31 luglio 2008.

Stato della Procedura

La Commissione, il 30 novembre 2007, ha presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee un Ricorso contro la Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 TCE. Al fine di ottemperare agli obblighi comunitari, l'ex Ministero delle Comunicazioni ha emanato il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 “numero unico di emergenza europeo 112”. Si ritiene che, entro il 10 luglio 2008, il menzionato servizio di emergenza verrà reso disponibile nella provincia di Salerno, con ulteriore e progressiva estensione all'intero territorio nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

E' ipotizzabile un impatto finanziario, in termini di oneri necessari per adeguare le infrastrutture tecnologiche TLC, il quale potrebbe, anche in parte, gravare sul bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086** – ex articolo 266 del Trattato CE.

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.**Violazione**

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 19 Luglio 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

Concorrenza e Aiuti di Stato

Il settore Concorrenza e Aiuti di Stato contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, ciascuna riguardante presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007.

Entrambe le procedure si trovano nella fase contenziosa ex articolo 228 del trattato CE, più precisamente allo stadio dell'invio di Parere Motivato.

Per le procedure in questione si ipotizzano impatti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, derivanti dai maggiori introiti connessi al recupero degli aiuti illegittimamente concessi.

**PROCEDURA INFRAZIONE
SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO**

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	PM2 C- 99/02	Si
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	PM2 C- 207/05	Si

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

“Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia accertava la violazione dell'obbligo di recuperare gli aiuti di stato, dichiarati illegittimi dalla Commissione con Decisione n. 2000/128/CE, erogati per finanziare interventi a sostegno dell'occupazione.

Le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni relative alle misure adottate per eseguire la sentenza della Corte, giustificando il mancato recupero degli aiuti erogati con l'elevata complessità della procedura di recupero, nel corso della quale sono mutati i dati sul numero dei beneficiari e sull'importo dell'aiuto da recuperare. Si è comunque precisato che le procedure di recupero sono già iniziate con emissione di 1475 ordini di recupero ed avendo, l'INPS, dato inizio ai procedimenti esecutivi nel rispetto delle scadenze previste.

La Commissione, in risposta, ha evidenziato che la complessità della procedura di recupero di un aiuto di Stato non può giustificare la mancata esecuzione di una sentenza della Corte, in secondo luogo ha constatato che le Autorità hanno recuperato solo lo 0,5 % (1,6 milioni euro) dell'importo da recuperare. Evidenzia quindi che l'Italia non ha fornito informazioni aggiornate sugli importi recuperati.

La Commissione ha quindi confermato i profili di illegittimità precedentemente sollevati. In tema di aiuti di Stato, il legislatore ha adottato il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i cui art. 1 e 2 recano disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE poché l'Italia non si è adeguata alla sentenza del 1° aprile 2004 ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati. Al riguardo si rappresenta che l'INPS ha emesso cartelle per un totale di 492 milioni di euro, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi, quasi tutte opposte nelle competenti sedi giudiziarie e temporaneamente sospese in via cautelare.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la non completa esecuzione della sentenza C- 207/05 ex art. 226 TCE, che dichiarava l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi (Decisione n. 2003/193/CE), concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ed esenzioni fiscali in favore di imprese esercenti servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Successivamente le autorità italiane hanno fornito i dati relativi ai recuperi effettuati ed in particolare hanno precisato che: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ammontano a circa 6,8 milioni di euro, distribuiti presso 39 beneficiari già sottoposti, tutti, ad esecuzione forzata; b) gli aiuti concessi sotto forma di esenzioni fiscali ammontano a 100 milioni di euro erogati in favore di 148 beneficiari, i quali hanno restituito solo 24, 3 milioni, avendo impugnato le ingiunzioni di pagamento dinanzi al giudice nazionale.

Dalle informazioni fornite dall' Agenzia delle Entrate, competente ad effettuare il recupero delle agevolazioni fiscali, si evince che il mancato recupero di parte degli aiuti è imputabile essenzialmente alle situazioni contenziose pendenti innanzi ai giudici tributari, con particolare riferimento all'accoglimento di istanze di sospensione, inoltrate dagli obbligati al rimborso. In tema di aiuti di Stato, il legislatore ha adottato il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i cui art. 1 e 2 recano disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

Stato della Procedura

La Commissione il 31.1.2008 ha adottato il parere motivato ex art. 228 TCE, poiché L'Italia non ha attuato la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 1° giugno 2006 nella causa C-207/05.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato relativamente a quanto effettivamente recuperato, produttivo di un aumento di gettito stimabile intorno ai 30 milioni di euro, a cui potrebbero, peraltro, contrapporsi nuovi oneri, per un'eventuale penale comminata all'Italia dalla Corte di Giustizia, in relazione alla parte di aiuti non recuperata.

Energia

Energia

Le procedure del settore energia, avviate tra il 2006 ed il 2008, sono 4, tutte relative a presunte violazioni di diritto comunitario.

Le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, in prevalenza al punto della messa in mora, ad eccezione della procedura 2006/2057 che si trova nello stadio di Parere Motivato.

Rispetto alle procedure in esame, si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato in ordine alla procedura n. 2006/2378, come disposto dal decreto di recepimento della direttiva 2002/91/CE (art. 13, comma 3, del decreto legislativo 192/05).

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/2132	Mancata comunicazione del rapporto biennale sulla realizzazione degli obiettivi nazionali	MM	No
Scheda 2 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili- rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	MM	No
Scheda 3 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MM	Si
Scheda 4 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/2132 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancata comunicazione del rapporto biennale sulla realizzazione degli obiettivi nazionali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

In particolare, la disposizione citata prevede che, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003 e, successivamente, ogni due anni, gli Stati membri pubblichino una relazione contenente un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali.

Nel paragrafo 2 del medesimo articolo è contenuta la definizione di tali obiettivi, i quali attengono al consumo futuro di elettricità, prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità.

Dal momento che, in base ai termini fissati dal predetto paragrafo 3, il rapporto sul raggiungimento dei predetti “obiettivi indicativi nazionali”, come sopra descritti, deve essere pubblicato ogni due anni a decorrere dal 27 ottobre 2003, la Repubblica Italiana avrebbe dovuto elaborare la relazione più recente entro il 27 ottobre 2007.

Tuttavia, alla Commissione delle Comunità Europee non risulta che il Governo Italiano abbia trasmesso la relazione relativa al 2007, per cui essa ritiene che l'Italia non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE (fonti energetiche rinnovabili). L'articolo 5 prevede il rilascio, da parte degli Stati membri, di una attestazione (cosiddetta “garanzia di origine”) comprovante che l'energia elettrica sia stata effettivamente prodotta mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

La Commissione rappresenta di aver ricevuto una denuncia da parte della società HSE (una società attiva nel settore della produzione dell'energia elettrica in Slovenia) in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle garanzie rilasciate dalle autorità competenti in Slovenia. A seguito di tale denuncia, la Commissione ha rilevato, che la menzionata normativa comunitaria è stata correttamente trasposta mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11 comma 10 prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengono riconosciute in Italia, ma che tale decreto sia stato tuttavia interpretato dal MISE in maniera da escludere il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005. Tale interpretazione integrerebbe, una violazione dell'obbligo di riconoscimento delle garanzie. Il MISE ha rappresentato che il mancato riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate in Slovenia è legittimo, alla stregua della Comunicazione della Commissione del 7 Dicembre 2005, che definisce i requisiti che gli Stati membri debbono integrare, affinché le garanzie di origine da essi rilasciate possano essere riconosciute in altri Stati membri. Nell'ambito di tali requisiti è previsto quello per cui lo Stato abbia nominato le autorità competenti per il rilascio delle garanzie. Nella stessa comunicazione è indicato che per la Slovenia tale requisito è stato integrato solo a partire dal 2006.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 21 marzo 2007, a cui hanno fatto seguito una prima Nota del Ministero dello Sviluppo economico il 23/05/2007 e una successiva in data 19 novembre 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.